

**Roma, 9 luglio 2018**

*A mezzo email*

**Spett.le  
Writers Guild Italia  
Via Settembrini 1  
00195 Roma**

**Oggetto: Relazione Garante Writers Guild Italia**

Spettabile Writers Guild Italia (di seguito “WGI”),

nel ringraziarVi dell’incarico conferito invio di seguito una Relazione sui contratti degli associati ricevuti da WGI.

## **I. Introduzione**

WGI è un’associazione di rappresentanza senza scopo di lucro degli interessi sindacali della categoria degli scrittori dell’audiovisivo.

Al fine del raggiungimento dei suoi scopi statutari il Board di WGI sceglie ed elegge il “Garante”, figura terza rispetto agli organi dell’associazione con compiti di sorveglianza, custodia dei contratti depositati dagli iscritti e consulenza su quelli ancora da stipulare.

Ai sensi dell’Articolo 11.7 dello Statuto WGI il Garante “*predispone una relazione semestrale sull’attuazione nei contratti dei punti indicati dal Board*”.

WGI ha individuato i seguenti 10 principi sui contratti degli associati.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> I primi 5 principi sono relativi ai contratti di cessione diritti di opere originali (contratti per soggetto e/o trattamento e/o sceneggiatura) per la realizzazione di prodotti dell’audiovisivo (cinema e televisione); i secondi 5 principi sono relativi ai contratti destinati ai prodotti televisivi in cui alla cessione dei diritti si accompagna la richiesta di prestazione d’opera per la scrittura di soggetto e/o trattamento e/o sceneggiatura.

### Primo principio

Ciascuno dei diritti che la LDA (Legge sul diritto d'autore) riconosce allo scrittore di un'opera originale può considerarsi ceduto soltanto quando sia stata saldata la totalità del compenso pattuito (compresa la quota per la eventuale relativa prestazione d'opera).

### Secondo principio

Lo sceneggiatore non cederà i diritti relativi alla serializzazione di un'opera originale (vedi sequel, prequel, spin off, remake, o ulteriore serializzazione, cioè seconda o successiva serie), se non a fronte di un accordo che preveda – in caso di ciascuna successiva serializzazione – il pagamento di una percentuale sui diritti pari al 10% della quota corrisposta per i diritti del soggetto originale, che, in caso di partecipazione alla scrittura del nuovo progetto, verranno considerati parte del relativo compenso.

### Terzo principio

In caso di vendita all'estero, in paesi non coinvolti da eventuali co-produzioni nel progetto originario, lo scrittore/gli scrittori del soggetto (e gli scrittori delle sceneggiature, se anche queste fanno parte della vendita), hanno diritto a percepire e a dividere fra loro sulla base di una partizione precedentemente concordata, un corrispettivo globale in denaro non inferiore al 10% della cifra ottenuta dalla vendita o licenza dei detti diritti, anche relativamente ad eventuali premi di opzione.

### Quarto principio

La LDA riconosce all'autore diritti inalienabili quali il diritto all'integrità morale e materiale dell'opera, da cui derivano comportamenti obbligati da parte della produzione quali: – concordare con lo scrittore le eventuali modifiche al testo, durante il processo di scrittura; – aggiornare lo scrittore sulla necessità di altre eventuali modifiche, durante il processo di realizzazione; – mettere lo scrittore in condizione di visionare il prodotto finito, prima della distribuzione nelle sale e/o della messa in onda.

### Quinto principio

Lo scrittore non sottoscriverà contratti per la televisione in cui siano previste deroghe all'Art. 50 della LDA che recita: Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa. Per prodotti destinati al cinema, e solo nel caso della stipula di un contratto (mai di un'opzione) potrà essere concessa una deroga fino a un massimo di 7 anni complessivi.

### Sesto principio

---

L'impegno dello scrittore viene assolto con una progressiva serie di consegne di elaborati (soggetto e/o trattamento e/o sceneggiatura) dei quali viene prevista una prima stesura e la possibilità per la produzione di richiedere – entro tempi stabiliti – delle modifiche e di ottenere quindi due ulteriori revisioni. Le revisioni vanno considerate come rimaneggiamenti delle versioni precedenti e non riscritture sulla base di nuovi soggetti e/o trattamenti e/o sceneggiature. Resta sempre allo scrittore, eventualmente insoddisfatto della propria opera, la possibilità di sostituire una versione già consegnata.

#### Settimo principio

E' esclusa la possibilità di inserire nei contratti la così detta "Clausola di approvazione", comprese tutte le formule in cui appaia l'espressione "a insindacabile giudizio". E' consentito invece chiedere allo stesso scrittore ulteriori revisioni dietro pagamento di ulteriori compensi, con la possibilità che siano concordati preventivamente nel contratto.

#### Ottavo principio

Lo sceneggiatore inizia il proprio impegno solo a seguito di una rata firma che rappresenti almeno il 10% dell'importo totale e dovrà ottenere – alla consegna della prima stesura della sceneggiatura – almeno il 60% dell'importo totale del proprio compenso.

#### Nono principio

Le date di consegna degli elaborati e le date delle relative rate di pagamento verranno fissate in modo che a ciascuna consegna segua una rata di pagamento e che nessuna consegna possa avvenire prima che sia stata saldata la rata relativa alla consegna precedente. Le date entro le quali la produzione può richiedere delle modifiche devono necessariamente rispettare i tempi di questo sinallagma (o nesso di reciprocità). Se, a seguito della consegna di una prima stesura, la produzione non richiede modifiche nei tempi stabiliti, lo scrittore maturerà il diritto al pagamento della rata concordata per la successiva revisione.

#### Decimo principio

In caso di ritardo nei pagamenti, lo scrittore, dandone comunicazione a mezzo raccomandata a/r o PEC, è tenuto a consegnare l'elaborato in questione, puntualmente redatto, non alla produzione, ma a una figura terza esplicitata nel contratto (associazione di categoria garante) che sia testimone della puntualità della consegna e trattenga l'elaborato fino a che il pagamento scaduto venga saldato.

Successivamente WGI ha individuato, come prioritarie ed essenziali, le due seguenti clausole da inserire nei contratti degli associati.

#### 1) Cessione dei diritti condizionata al pagamento (cfr. Primo Principio)

*"La cessione di ogni diritto d'autore oggetto del contratto è sospensivamente condizionata all'integrale avvenuto pagamento di tutti i corrispettivi dovuti allo scrittore in esecuzione del contratto medesimo"*

2) Accordo preventivo sulle modifiche all'opera oggetto del contratto (cfr. Quarto Principio)

*“L'opera oggetto del contratto è imm modificabile in assenza di consenso da parte dello scrittore salvo quanto previsto dall'art. 47 lda e salva l'ipotesi nella quale essa non risulti conforme alle indicazioni circa i suoi caratteri essenziali concordate tra il produttore e lo scrittore al momento del perfezionamento del contratto o, comunque, in esecuzione del contratto medesimo. Resta salva la possibilità del produttore di procedere ad una rielaborazione creativa ed originale dell'opera oggetto del contratto a condizione che tale rielaborazione possa considerarsi opera autonoma ancorché rispondente alle medesime esigenze”.*

## **II. I Contratti WGI**

A seguito dell'esame dei contratti degli associati WGI (di seguito i “**Contratti WGI**”) è emerso quanto segue.

La maggior parte dei Contratti WGI prevede la cessione dei diritti d'autore alla sottoscrizione del contratto.

Non viene dunque previsto né che detta cessione è sospensivamente o risolutivamente condizionata al pagamento del corrispettivo pattuito né che il mancato pagamento comporta la risoluzione automatica del contratto (e dunque la retrocessione della cessione dei diritti).

Si consiglia di inserire nel contratto una delle sopracitate clausole o perlomeno di condizionare la consegna dell'opera al pagamento del corrispettivo; in difetto al fine della retrocessione dei diritti ceduti sarebbe necessario un contenzioso (per la dichiarazione di risoluzione del contratto) i cui tempi di fatto consentirebbero al committente di usufruire di detti diritti per un periodo di almeno 2/3 anni.

La maggior parte dei Contratti WGI contiene una clausola sulla cessione totalitaria dei diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico al committente; detta cessione è senza limiti di tempo, spazio, forma e riguarda tutte le possibili forme di sfruttamento economico.

Si consiglia di tentare di circoscrivere la suddetta clausola, ad esempio limitando la cessione al territorio italiano e a determinate forme di comunicazione/distribuzione (es. escluso internet e simili).

La maggior parte dei Contratti WGI prevede la cessione dei diritti relativi alla serializzazione dell'opera originale (sequel, prequel, spin off, remake, o ulteriore serializzazione, cioè seconda o successiva serie).

Si consiglia di prevedere nei contratti che la cessione dei diritti non riguarda la serializzazione o, in alternativa, l'obbligo del committente di far partecipare l'associato WGI al nuovo progetto con compenso da indicare nel contratto (ciò al fine di evitare il mancato accordo sul compenso in caso di serializzazione).

Molti Contratti WGI prevedono, in deroga all'Articolo 46 della Legge sul Diritto di Autore, la facoltà del committente di eseguire elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera senza il consenso dell'autore.

Si consiglia di non accettare tale clausola (i) limitando le modifiche alle opere a quanto necessario “*per il loro adattamento cinematografico*” in applicazione all’Articolo 47 della Legge sul Diritto di Autore, o comunque (ii) prevedendo che dette modifiche devono essere concordate dalle parti.

Molti Contratti WGI prevedono che l’autore debba effettuare tutte le revisioni/aggiornamenti/successive stesure all’opera richieste dal committente.

Si consiglia di non accettare tale clausola prevedendo un numero limitato di revisioni/aggiornamenti/successive stesure dell’opera e, per quelle ulteriori eventualmente richieste dal committente, un compenso aggiuntivo predeterminato nel contratto.

Molti Contratti WGI prevedono la deroga all’Articolo 50 della Legge sul Diritto di Autore <sup>2</sup> prevedendo l’estensione del limite temporale per compiere l’opera cinematografica da 3 anni (termine ex legge) a 10 anni.

Si consiglia di chiedere di limitare detta estensione a 5/7 anni.

Molti Contratti WGI prevedono la rinuncia all’ulteriore compenso ex Art. 46, ultimo comma, della Legge sul Diritto d’Autore. <sup>3</sup>

Si consiglia di tentare di concordare detto ulteriore compenso in forma di partecipazione percentuale (es. 1 o 2 %) sugli incassi o sul budget.

Molti Contratti WGI non prevedono la contestualità tra consegna dell’opera e pagamento del corrispettivo pattuito.

Si consiglia di chiedere: (i) il pagamento di un acconto alla firma del contratto; (ii) la contestualità tra consegna dell’opera e pagamento del corrispettivo pattuito.

Molti Contratti WGI prevedono la facoltà del committente di cedere il contratto e/o i diritti ceduti a terzi.

Si consiglia di non accettare tale clausola prevedendo che la cessione è subordinata al preventivo consenso dell’altra parte contrattuale.

Alcuni Contratti WGI contengono la c. d. “clausola di approvazione”, ossia la facoltà del committente di condizionare alla sua approvazione l’accettazione dell’opera e il relativo pagamento.

---

<sup>2</sup> “*Se il produttore non porta a compimento l’opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l’opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell’opera stessa.*”

<sup>3</sup> “*Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell’opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.*”

Si consiglia fermamente di non accettare la suddetta clausola (comprese formulazioni con il medesimo scopo) in quanto consente al committente di “sfilarsi” dal contratto, dopo peraltro avere ricevuto copia dell’opera.

Alcuni Contratti WGI prevedono la rinuncia dell’associato a domandare, in caso di inadempimento del committente, provvedimenti inibitori volti a impedire o bloccare la produzione o distribuzione del film.

Si consiglia, per quanto possibile, di non accettare tale clausola.

Alcuni Contratti WGI prevedono la facoltà del committente di recesso libero (senza motivazione) dal contratto.

Si consiglia fermamente di non accettare tale clausola o perlomeno di chiedere che in caso di recesso sia pagato, oltre al lavoro svolto sino al recesso, il c. d. mancato guadagno.

Alcuni contratti prevedono la loro sospensione o interruzione nel caso di forza maggiore (es. eventi naturali) e/o fatto del terzo e/o esigenze di produzione.

Si consiglia di accettare detta sospensione o interruzione nel solo caso di forza maggiore.

Alcuni Contratti WGI prevedono un patto di non concorrenza consistente nell’obbligo dell’autore non prestare per un determinato periodo attività in favore di società in concorrenza con il committente.

Si consiglia di non accettare tale clausola.

### **III. Conclusioni**

L’esame dei Contratti WGI ha mostrato un notevole sbilanciamento in favore del committente, presumibilmente in quanto “parte forte” del rapporto contrattuale.

Allo stesso tempo alcuni (non molti) Contratti WGI contengono clausole conformi ai Principi WGI.

E’ il caso dei Contratti WGI secondo cui:

- (i) la cessione dei diritti è condizionata all’effettivo pagamento del corrispettivo pattuito;
- (ii) la consegna dell’opera e il pagamento del corrispettivo pattuito sono contestuali;
- (iii) le modifiche sono consentite ma per un numero limitato e predeterminato;
- iv) il pagamento non è subordinato all’approvazione dell’opera da parte del committente;

(v) all'autore è riconosciuto il compenso aggiuntivo ex Articolo 46, ultimo comma, della Legge sul Diritto di Autore;

vi) la sospensione / interruzione del contratto è limitata ai casi di forza maggiore;

vii) non si prevede il recesso libero del committente o patti di concorrenza da parte dell'autore;

viii) non si prevede la rinuncia dell'autore ai procedimenti inibitori contro il committente.

Considerato quanto sopra è consigliabile che gli associati WGI, anche con l'assistenza dell'associazione, insistano a che i contratti contengano le suddette clausole – anche perché già approvate da altri committenti – e più in generale contengano clausole conformi ai principi WGI.

Detto obiettivo, per ovvi motivi, è raggiungibile solo con una “massiccia” presa di posizione di quanti più possibili associati WGI.

\* \* \*

Resto a disposizione per chiarimenti.

I migliori saluti.

Avv. Andrea Renato 